

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1984

**Presidenza del Presidente BONIFACIO**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (955), approvato dalla Camera dei deputati

##### **(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2, 7, 10 e <i>passim</i>
AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	7, 8, 10 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI) . . . . .	8
MURMURA, relatore alla Commissione . . . . .	2
PASQUINO (Sin. Ind.) . . . . .	8, 10, 11 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 11.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (955), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'accelerazione dei tempi attuativi della legge n. 416 del 1981, la razionalizzazione delle norme ivi contenute per renderne seriamente conseguibili gli scopi, l'esigenza di chiarire alcune disposizioni dalla dubbia interpretazione, il superamento di insufficienze e di contraddizioni legislative, nonchè il chiarimento di dubbi emersi in sede interpretativa, le difficoltà connesse alla particolarità della materia anche per la mancata disciplina – come dal relatore al Senato denunciato in sede di discussione della legge n. 416 – del settore radiotelevisivo hanno indotto il Governo a presentare, nel giugno scorso, il presente disegno di legge, che l'altro ramo del Parlamento ha, in alcuni punti, integrato e corretto, approvandolo sostanzialmente all'unanimità, poichè esso risponde in maniera adeguata alle esigenze sopra lamentate.

Tanto premesso, desidero chiarire le innovazioni introdotte articolo per articolo.

All'articolo 1 vengono apportate due modificazioni alla legge in vigore (articolo 1): la prima elimina l'omissione di cui alla seconda parte del sesto comma, ove si vieta l'intestazione delle azioni delle società per azioni, ma non delle quote delle società a responsabilità limitata, che controllino una società editrice.

Il diverso trattamento esistente tra quote delle società a responsabilità limitata ed azioni delle società per azioni non aveva giustificazione ed appariva non congruente con la sistematica normativa di equiparazione tra le diverse società di capitali.

La seconda modifica, espressa nell'ultimo rigo dello stesso sesto comma, elimina l'espressione «o ad esse siano collegate».

Il codice civile, all'articolo 2359, ultimo comma – così come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 – definisce tali le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del capitale, o in misura superiore al ventesimo, ove si tratti di società con azioni quotate in borsa.

E, poichè il controllo si attua quando la partecipazione supera il 50 per cento del capitale, il collegamento di cui alla parte eliminata si ha, quando la partecipazione riguardi una quota del capitale tra il 10 per cento ed il 51 per cento.

Il che rende incomprensibile il divieto esistente, non sembrando logiche le motivazioni del perchè ad una società editrice fosse vietata l'assunzione di una partecipazione superiore al dieci per cento in altra società, posseduta in maggioranza da una società estera. Infatti, con la nuova disposizione si intende provvedere alla soluzione dei dubbi interpretativi originati dalla disposizione attuale che - come ricordato anche in questa Commissione dal professor Sinopoli - prevede l'obbligo di comunicare l'elenco dei soci intestatari di azioni o di quote della società editrice e della società che controlla quella editrice: con il che veniva posto in discussione il diritto al voto del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario che non sono, come tali, titolari delle azioni. L'obiettivo della trasparenza della proprietà, che aveva determinato la disposizione della lettera *c*) dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge n. 416, viene ulteriormente garantito con la modifica normativa che sancisce l'obbligo della comunicazione dell'elenco degli intestatari delle azioni e di coloro che, in forza dei diritti sulle azioni, hanno il diritto di intervenire all'assemblea per l'approvazione del bilancio.

L'articolo 2, ampliando e chiarendo non solo la legge n. 416 ma anche la legge 30 aprile 1983, n. 137, vuole estendere la nullità del trasferimento delle azioni o delle quote delle società intestatarie di azioni o di quote di società editrici a soggetti che, diversi da quelli previsti dalla legge, fanno scaturire un assetto proprietario diverso da quello ivi consentito.

L'articolo 3 intende dare una formulazione migliore e più comprensibile del regime delle comunicazioni per le società per azioni quotate in borsa. Infatti, la legge n. 416 aveva regolamentato il comportamento per le società quotate in borsa editrici di quotidiani, avendo presenti i molteplici controlli nascenti dalle norme Consob, nonchè la circostanza che la disciplina riguardante l'intestazione delle azioni ed il loro trasferimento risultavano difficilmente applicabili, se non addirittura inapplicabili, per la mutevolezza dell'azionariato, che impedisce l'attestazione della composizione societaria.

Inoltre, la lettera *d*) del primo comma dell'articolo 3 - tuttora in vigore - risulta di difficile comprensione nel punto in cui stabilisce che una società per azioni quotata in borsa, acquirente di azioni di società socie di quelle editrici, è sottoposta ad obblighi di comunicazioni assai più onerose ed incidenti di quelle dovute per le altre società.

Mentre, normalmente, l'obbligo della comunicazione insorge laddove l'acquisto riguardi una quota superiore al dieci per cento del capitale sociale della società di cui si acquistano le azioni, nella ipotesi di società con azioni quotate in borsa, l'obbligo previsto dalla legge n. 416 si realizza quando venga acquistato il 5 per cento dei capitale.

E passo ad esaminare l'articolo 4. L'inosservanza delle norme sugli adempimenti previsti dalla legge sull'editoria veniva diversamente considerata, ai fini della irrogazione delle sanzioni penali e di decadenza dalle provvidenze, a seconda che inadempienti fossero l'impresa

editrice o gli amministratori, per la prima scattando soltanto dopo il formale invito del servizio per l'editoria e persistendo l'inadempienza, per i secondi, invece, immediatamente.

Tali disparità, rispettivamente nascenti dal primo comma dell'articolo 21, dal dodicesimo comma dell'articolo 1 e dall'ottavo comma dell'articolo 2, vengono eliminate con il presente articolo armonizzatore e chiarificatore.

Per quanto riguarda l'articolo 5, primo comma, esigenze di riservatezza originano la presente innovazione, con cui si riduce l'obbligo della pubblicazione ai soli bilanci delle concessionarie di pubblicità, allo scopo di evitare pubblicità esterna ai rapporti con le singole testate (minimo garantito, entrate pubblicitarie, modalità di pagamento, entrate specifiche anche in conseguenza di rapporti con le pubbliche amministrazioni), per i quali non si vede alcuna ragione seria di diffusione. Rimane, comunque, l'obbligo dell'integrale deposito.

Con il terzo comma dell'articolo 5 si modifica il quarto comma dell'articolo 12 della legge n. 416, laddove viene stabilito un limite all'esercizio dell'esclusiva pubblicitaria più rigorosa di quella generalizzata, laddove il controllo della concessionaria di pubblicità coincide con quello delle testate giornalistiche. Infatti, mentre per tutti vige il divieto dell'esercizio dell'esclusiva pubblicitaria per un numero di quotidiani la cui tiratura superi il 30 per cento di quella globale dei giornali italiani, tale tetto viene portato al 20 per cento quando la concessione della pubblicità faccia capo ad una impresa editrice.

La nuova norma, anche al fine di superare il dubbio insorto al quarto comma sull'applicabilità dei vincoli di concentrazione a livello regionale o interregionale, riformula chiaramente i rapporti tra i due tipi di impresa (editrice e concessionaria) e ribadisce la riferibilità del vincolo antimonopolistico alla sola tiratura globale dei quotidiani e non pure ai vincoli di natura regionale ed interregionale contenuti nell'articolo 4.

Il terzo comma di questo articolo del nuovo disegno di legge sopprime una precedente norma circa la perpetuazione del minimo garantito che, anche a mio avviso, era ed è un dato estremamente negativo, bloccando le iniziative rivolte a promuovere le entrate pubblicitarie. Ma questo è uno dei nodi del disegno di legge sul quale siamo stati tutti sollecitati, di cui comunque parleremo più avanti.

Vengono poi, al quarto comma dell'articolo 6, apportate modifiche al disposto del quarto comma dell'articolo 14, nel senso che, per le edicole, l'affidamento in gestione è consentito soltanto in casi eccezionali, riducendosi, altresì, il ventaglio delle eccezioni contenute nel disegno di legge originario.

Con il secondo comma, si risolve un dubbio interpretativo insorto: se, cioè, fosse possibile la vendita di giornali e periodici sia a persone fisiche che giuridiche. E ciò, per risolvere il problema nascente da una cooperativa a responsabilità limitata, avente l'autorizzazione a vendere periodici e giornali nelle stazioni ferroviarie.

La soluzione adottata prevede - anche in contrasto con quanto ritenuto dal garante, professor Sinopoli - che, mentre le persone fisiche - cui non può essere assentita più di una autorizzazione - possono sempre ottenerla, quelle giuridiche, per la soluzione positiva della

richiesta, devono necessariamente unire, alle vendite di giornali e di periodici, quella di beni di consumo.

L'articolo 7 - che modifica il nono comma dell'articolo 22 della legge n. 416 - è destinato ad accelerare l'erogazione dei contributi per i quotidiani, nel senso che, non appena accertata la sussistenza dei requisiti dalla verificabilità più semplice (assetto proprietario, consumo carta, numero pagine, adempimenti riguardanti il registro), viene erogato l'80 per cento del contributo, il cui saldo verrà pagato soltanto dopo la verifica della pubblicità.

Nell'ultima parte dell'articolo si determina il nuovo regime delle sanzioni, in base al quale, ove la falsità riguardi il numero delle copie tirate o quello delle pagine stampate, sarà provveduto a dichiarare la decadenza dalle provvidenze per un biennio: mentre, se la dichiarazione non vera avrà come contenuto la pubblicità, le sanzioni riguarderanno il saldo dell'anno in corso ed il 20 per cento del contributo per l'anno successivo.

Con l'articolo 8 si dà vita, per i periodici, ad un sistema analogo a quello in vigore per i quotidiani, sia pure percentualmente differente (due terzi per i periodici ed 80 per cento per i quotidiani): e ciò per le evidenti differenze sia degli spazi pubblicitari, che della utilizzazione di carta. Infatti, mentre il contributo per i quotidiani viene calcolato tenendo conto del numero delle pagine e della tiratura, detratto un terzo della percentuale destinata alla pubblicità, per i periodici la riduzione è pari all'intero quantitativo di carta utilizzato per la stampa delle pagine pubblicitarie. Da questa differenza si giustifica, altresì, quella esistente per le anticipazioni.

L'articolo 9 è rivolto al superamento dello stallo attuativo dei finanziamenti per molte aziende editrici di libri dall'elevato valore culturale, per la mancanza di loro garanzie reali. Questa carenza, infatti, impedisce l'intervento delle banche, non rimuovibile, nè sostituibile con l'agevolazione del contributo in conto interessi.

Per ovviare a questo stato di cose, si estende nei casi suddetti la garanzia sussidiaria del Medio credito centrale.

L'articolo 10, in integrale modifica dell'articolo 36, stabilisce che l'indennità aggiuntiva per i giornalisti dipendenti da aziende per le quali sia intervenuta la dichiarazione da parte del CIPI della crisi occupazionale è pari a 4 mensilità, a ciò conseguendo che, per la risoluzione del rapporto di lavoro, al personale giornalistico competerà, in aggiunta alla indennità di fine rapporto, quella fissata e quantificata come sopra detto.

Questa disposizione si rende indispensabile per risolvere notevoli perplessità interpretative, specie in conseguenza delle disposizioni di cui al contratto di lavoro giornalistico del gennaio 1982, che hanno profondamente innovato la natura della indennità, definita come sostitutiva del preavviso.

Con l'articolo 11, che sostituisce la lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge n. 416, si dà risposta concreta ed effettiva al problema, sollevato con perplessità da questa Commissione nella passata legislatura, relativo al soggetto erogatore dell'indennità di fine rapporto, spettante ai lavoratori prepensionati, addossando questo onere agli Istituti previdenziali.

L'imprecisione del suindicato disposto normativo cozzava contro stati di fatto (la crisi delle aziende, che è la premessa del prepensionamento, non consente loro di certo l'ulteriore onere aggiuntivo rispetto alle normali spettanze di fine rapporto, soprattutto se ci si trova in presenza di procedure fallimentari) e si poneva, altresì, contro la nuova disciplina giuridica sui trattamenti di fine rapporto (legge n. 297 del 1982) con cui sono state eliminate tutte le indennità di fine rapporto, di buonuscita, di anzianità, comunque denominate.

Con l'articolo 13 si vogliono superare le numerose difficoltà nascenti dal primo comma dell'articolo 49 della legge n. 416 (disponendosi operazioni spesso incongrue rispetto all'obiettivo di superamento della concentrazione delle testate). Non si riesce a valutare e a capire le conseguenze per l'impresa della cessione di un numero di testate tali da riportarle al di sotto del limite di concentrazione e del successivo incremento della tiratura delle altre testate, che superi nuovamente il tetto del 20 per cento.

Con la nuova disposizione, da un lato si elencano le operazioni da eseguirsi per pervenire alla deconcentrazione e, dall'altra, si chiarisce come, attraverso la cessione, il numero delle testate delle quali l'impresa mantenga la proprietà, non debba superare nel 1981 il 20 per cento della tiratura globale, nulla importando le successive variazioni.

Questa soluzione è, contemporaneamente, conforme all'articolo 4 della legge che consente l'espansione della tiratura ben oltre il 20 per cento, purchè questa non nasca dall'acquisizione di nuove testate, ma per naturale espansione delle vendite per la qualità del prodotto o per nuove iniziative di potenziamento e di rilascio.

L'articolo 14 sopprime la commissione tecnica per l'editoria prevista dalla legge n. 172 del 1975 e ne abbina le funzioni alla commissione tecnica istituita dall'articolo 54 della legge n. 416.

L'articolo 15 vuole venire incontro ad alcuni problemi delle cooperative spesso non sufficientemente organizzate, ad esse concedendo termini più ampi per la presentazione, anche tardiva, delle domande di contributo.

L'articolo 16 infine riguarda l'entrata in vigore della legge, cioè il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Su questo disegno di legge sono nate molte questioni, anche recenti, che riguardano intanto - l'ho già accennato - il problema del tetto della pubblicità, che ritengo non possa essere rigidamente predeterminato, anche se ciò può dar luogo ad altre questioni a scompensi. Il mio personale parere è che questa libertà debba essere mantenuta, anche perchè, attraverso essa e attraverso la detrazione di quanto i giornali riscuotono per pubblicità, viene a diminuire, sia pure molto modestamente, l'onere a carico del bilancio dello Stato.

Vi è, poi, il problema degli edicolanti che ha presentato difficoltà, che altre ne creerà: e, forse, la soluzione - l'accenno soltanto, poi vedremo se sarà il caso di presentare un emendamento - potrebbe essere quella di stabilire determinate distanze tra le edicole, come avviene per altre autorizzazioni e concessioni.

Vi è il problema dell'estensione dei benefici anche a chi opera in *leasing*: parlo anche delle imprese stampatrici, non solo di quelle editrici.

Vi è il problema del numero delle pagine e delle edizioni dei giornali quotidiani. C'è il problema che riguarda le modeste facilitazioni fiscali ai fini dell'IVA sul commercio dei giornali, soprattutto delle riviste ad elevato valore culturale.

Il problema del numero delle pagine e del numero delle copie dei giornali quotidiani fu oggetto di un acceso dibattito nella precedente legislatura, certamente in Senato, ed è un problema che oggi viene riproposto alla nostra attenzione. Ritengo dobbiamo tener presente che si tratta di quotidiani, che questi non sono settimanali, bisettimanali o trisettimanali.

Certo il legislatore - e non lo devo ripetere io - ha tutta la possibilità di modificare, di integrare, di correggere, però si tratta di benefici a favore dei quotidiani e non di un altro tipo di periodici.

Le considerazioni che ho fatto credo meritino attenzione da parte della Commissione. Un'attenzione che non costituisca rinvio a nuovo ruolo della discussione e della soluzione del problema. Quello al nostro esame è un provvedimento atteso e le variazioni che vengono richieste non sono poi tali da richiedere ulteriore tempo ed approfondite discussioni.

Ringrazio i colleghi ed il rappresentante del Governo per l'attenzione prestata a questa forse troppo lunga relazione, ma credo che il dibattito su questi punti debba misurarsi con la necessità di dare risposte concrete e sollecite alla crisi dell'editoria, di cui siamo spettatori e lettori.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Murmura. Desidero integrare il quadro dei problemi già offerto dal senatore Murmura, dando conto del parere della Commissione giustizia. Nella legge sull'editoria, è assistito da sanzione penale l'obbligo di rettifica. Per effetto della successione nel tempo delle leggi (cosa che noi avevamo già rilevato con preoccupazione) in forza della legge generale sulla depenalizzazione tale sanzione è stata depenalizzata.

La Commissione giustizia suggerisce di ripenalizzarla, visto che si ritiene che altro tipo di sanzione sarebbe inefficace. Come d'accordo, dovremmo provvedere prestissimo all'approvazione di questa normativa.

**AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signor Presidente, mi sia permesso di intervenire prima dell'inizio della discussione generale per ringraziare innanzitutto il senatore Murmura per la sua chiara relazione, sia sui contenuti del disegno di legge come approvato dalla Camera, sia sui problemi che successivamente sono stati sottoposti all'attenzione del Senato. Problemi ce ne sono diversi e credo che continueranno ad essercene sino a quando ci sarà una legge così congegnata.

Devo sottolineare che la legge è molto attesa ed è ormai essenziale, a mio avviso, per arrivare a smaltire il lavoro di pagamento dei contributi sui periodici, per i quali l'accertamento della pubblicità è particolarmente difficoltoso, sia oggettivamente, sia in relazione ai problemi di personale che abbiamo. Era stato assunto un impegno nei confronti del mondo dell'editoria di smaltire entro la primavera

l'arretrato per quanto riguarda i quotidiani ed entro l'anno l'arretrato per i periodici. Siamo riusciti a rispettare l'impegno per quanto riguarda i quotidiani, che ormai sono tutti pagati, salvo quelli che, per ragioni attinenti a loro inadempienze e a loro problemi, non possono esser pagati per il 1983, che è l'ultimo anno per il quale si può fare il pagamento nel 1984. Ricordo che i pagamenti si fanno dopo che è stato presentato il bilancio relativo all'anno cui i pagamenti si riferiscono.

Per quanto riguarda i periodici esiste una tremenda giungla, creata dalla legge n. 416 che ha introdotto all'interno delle pubblicazioni la distinzione dei periodici «culturali» dagli altri. Sono ansioso di rispondere ai parlamentari che hanno presentato interrogazioni su questo argomento per spiegare in qual modo si arrivi a finanziare attraverso quella legge, in tutta coerenza e buona fede, con il massimo di onestà e di logicità, riviste che paiono sprovviste dei caratteri necessari. Se si riflette poi che esiste un altro articolo che prevede un distinto trattamento per le riviste di «elevato valore culturale», si comprende come possano essere finanziate, come ho detto più volte, anche le riviste che non sono scritte da professori per un pubblico di professori. Ho dovuto registrare con un certo stupore che parlamentari che dovrebbero appartenere ad aree culturali non così elitiste finiscono per cadere in questa trappola concettuale per cui culturale è solo la rivista di professori destinata a professori.

PASQUINO. Anche «Playmen» è una rivista culturale?

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Visto che il problema viene posto voglio riaccennare al fatto che per «culturale» la commissione ha ritenuto di intendere una rivista che contribuisce a far riflettere su tematiche che attengono alla vita, che sono diverse dal mangiare, dormire e fare l'amore, un numero indefinito di lettori. Su questa premessa ha ritenuto che fosse difficile identificare previamente un settore di riviste che possa essere incluso o escluso, perchè, se si dice che rivista culturale è quella che ha come contenuto la critica letteraria, la massimazione di sentenze giuridiche o l'esame di tematiche macroeconomiche e non culturale chi rientra in altri settori, si arriva ad escludere la possibilità di apporti culturali per centinaia di migliaia di persone che non leggono le riviste degli economisti, dei giuristi o dei critici letterari. Esistono persone che, entrando allo stadio o uscendo dalla fabbrica, leggono altri tipi di riviste e la cultura passa attraverso questi altri canali. Per certe categorie sociali il canale della cultura è Kierkegaard, per altre categorie sociali è Renato Zero, che questo piaccia o no.

Allora, noi abbiamo escluso la settorializzazione *a priori* e abbiamo detto che qualunque rivista attinente a qualunque settore, ma che sia fatta con una qualche dignità culturale di merito può contribuire ad accendere l'interesse al pensiero, alla valutazione, alla critica della realtà nel lettore che raggiunge.

GARIBALDI. Anche i fumetti?

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, perchè esiste un pubblico impiego che raggiunge la carta

stampata attraverso i fumetti ed esistono molti ceti sociali che leggono soltanto fumetti. Bisogna avere il coraggio di discernere la qualità del prodotto, a prescindere da una aprioristica definizione di settore. Il fumetto fatto male è una «porcheria» che non fa pensare; il fumetto fatto bene – basta ricordare quelli di Walt Disney – fa pensare coloro che leggono soltanto fumetti. Nel settore delle riviste cosiddette *osè*, «Playmen» è molto diverso dalle riviste assolutamente pornografiche, che hanno come unico scopo quello di indurre a comportamenti anziché a riflessioni. Quindi, «Playmen», sta alla rivista pornografica come il fumetto fatto bene sta a quello fatto male.

Chi legge attentamente tutti i lavori della commissione e non fa delle semplici scelte di titoli, può vedere come, nell'ambito del medesimo settore, vengono scartate moltissime pubblicazioni di cruciverba, ma viene considerata culturale la «Settimana enigmistica». Nel settore delle riviste a contenuto parzialmente erotico sono state scartate moltissime riviste. Sono stati scartati molti fumetti. Se il Parlamento non vuole questo, tolga l'aggettivo «culturale» oppure dica che tale è soltanto ciò che è diretto ad una *élite* di laureati, specie in una legge nella quale accanto al «culturale» è stato disciplinato espressamente «l'elevato valore culturale».

Con questo voglio rilevare soltanto che, a mio avviso, una modifica della legge da parte del Parlamento può portare l'amministrazione a fare una valutazione diversa, altrimenti si andrà avanti con difficoltà.

Detto questo, occorre tener presente che il numero dei periodici che dobbiamo esaminare è enorme e che sono molti quelli che comunque hanno titolo al contributo. Ma per il periodico la questione della pubblicità riguarda un problema di accertamento ben più difficile di quanto non sia per il quotidiano per le operazioni materiali che devono essere compiute.

Potremo quindi assolvere l'impegno assunto di smaltire il cospicuo arretrato fin qui registrato nella attribuzione dei contributi ai periodici (ancora non abbiamo pagato il 1981), se viene approvata la norma che ci consente di cominciare a pagare pro quota sulla base del riconoscimento e prima dell'accertamento tecnico della pubblicità, salvo conguaglio, una volta effettuato l'accertamento; in caso contrario, si procederà inesorabilmente con estrema lentezza poichè i tempi tecnici di accertamento della pubblicità sono lunghi.

Esistono diversi problemi, come quello del minimo garantito, sul quale si registrano opinioni diverse. Il Governo alla Camera dei deputati sostenne il limite del 15 per cento, ritenendo che questo riflettesse equilibri che meritavano di essere conservati. Comunque, quanto originariamente proposto dal Governo al riguardo non fu accolto dalla Camera.

Come loro ricordano, si volle evitare che una concessionaria in realtà controllasse il giornale e lo mantenesse interamente, e fu sostenuto da tutti i Gruppi alla Camera: comunque, i rapporti tra la concessionaria e i giornali sono ormai mutati; non vi è più questo pericolo e la norma ha finito per creare un cartello garantito per le concessionarie per cui ciascuna ha il suo e non fa più alcuno sforzo concorrenziale per andare sopra. È un problema controverso ma occorre certamente intervenire con urgenza.

Oltre alle questioni concernenti la concentrazione delle testate, vi è il problema degli edicolanti, che hanno comunque le loro ragioni data l'attuale situazione.

In Italia, la vendita del giornale è andata oltre le edicole: i giornali vengono venduti anche altrove, ad esempio, per le strade. E certamente ha ragione l'edicolante quando dice che, se il giornale viene venduto in un punto di vendita che dista solo 50 metri dalla sua edicola, viene distrutto. In questo caso, basterebbe che in via interpretativa il Parlamento chiarisse un punto, cioè che l'autorizzazione per le persone giuridiche deve intendersi per ciascun punto di vendita e in relazione ai programmi comunali, e non una sola per tutti i punti di vendita in cui si intende poi utilizzare; è stata prevista infatti una certa distanza tra un punto di vendita e l'altro.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, quindi, senza innovare con norme ma attraverso interpretazioni.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Certamente, signor Presidente, questo è un punto che potrebbe essere chiarito in via interpretativa. Il Governo, sulla base di un ordine del giorno, potrebbe addirittura predisporre una norma secondaria in tal senso, emanando cioè un ulteriore - perchè già ve ne sono in materia - regolamento. Riteniamo infatti che, in clima di delegificazione, ciò sia possibile nel pieno rispetto del sistema delle autonomie: si vuole infatti fare in modo che i punti di vendita, chiunque sia il rivenditore, siano comunque quelli previsti dalla programmazione comunale. Non si tratterebbe quindi di modificare ma di assumere come vincolo le regole stabilite in sede di programmazione locale.

Per quanto riguarda il numero delle pagine e delle edizioni, ripeterei quanto già detto dal senatore Murmura: questi devono essere infatti quotidiani. Sappiamo tutti che vi è un giornale a Roma che ha alcuni problemi: cerchi di essere quotidiano ed entrerà nella legge. Devono essere 130 edizioni a semestre ed un certo numero di pagine, altrimenti non è più un quotidiano che finanziamo. Pertanto, se vi sono alcuni giornali che non arrivano a questo numero di pagine e di edizioni, cerchino di arrivarci e potranno così anche questi mettersi in condizione di ricevere le contribuzioni pubbliche.

Vorrei infine sottolineare la necessità di approvare al più presto questo provvedimento affinché i periodici non rimangano indietro e pertanto ne auspico una rapida definizione.

PASQUINO. Signor Presidente, vorrei intervenire in merito a due questioni specifiche. La prima riguarda il problema della qualifica culturale, su cui vorrei chiarimenti dal rappresentante del Governo. Ritengo infatti che debba essere affrontata la questione relativa alla composizione della commissione che garantisce tale qualifica.

È stato rilevato che questa commissione è formata prevalentemente da persone con qualifica specifica nel settore umanistico e da una sola persona con qualifica di carattere scientifico.

Ritengo che sia opportuno trovare le modalità per stabilire come viene formata questa commissione.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A quale commissione si riferisce? Vi è infatti anche quella composta da docenti universitari che eroga i premi alla cultura.

PASQUINO. Mi riferisco alla commissione che stabilisce le caratteristiche delle testate che vengono ammesse ai finanziamenti, composta prevalentemente - ripeto - da persone con qualifica di carattere umanistico. Con ciò non voglio sostenere che queste persone non siano in grado di effettuare una valutazione adeguata. Comunque, persone che provengono da certe aree, nelle quali hanno acquisito determinate conoscenze, possono anche non conoscere le riviste che appartengono a settori «culturali» variegati.

Sto sostenendo che persone che provengono da determinate aree e che hanno acquisito determinate conoscenze possono conoscere solo le riviste che appartengono a certe categorie. Ora, la composizione sembra tale che consente una scarsa circolazione di informazioni dal settore scientifico a quello umanistico e quindi pone problemi di conoscenza delle testate che avrebbero potute essere ammesse al finanziamento. Mi pare che questo sia contenuto nell'articolo 14.

Quindi, vorrei sapere come viene composta la commissione prevista.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La commissione è quella prevista dall'articolo 54 della legge. Bisogna tenere presente che ve ne è più di una di commissioni e quella a cui si riferisce dovrebbe essere quella per l'elevato valore culturale, cioè quella che dà il parere sul requisito della cultura e che è appunto quella prevista dall'articolo 54.

PASQUINO. Allora la domanda è questa: come viene formata la commissione? Gradirei avere informazioni su questo aspetto e indicazioni sulla modalità con le quali vengono nominate le persone chiamate a far parte della predetta commissione, visto che alla fine saranno loro che dovranno dare il parere su cosa è culturale e su cosa non è culturale.

Il Sottosegretario ci ha dato una visione particolare del termine culturale, ma in una realtà non necessariamente questa definizione è adeguata e non necessariamente dobbiamo garantire fondi a riviste rispetto alle quali la legge non ha nessuna necessità di fornire uno stimolo di tipo promozionale, in quanto non necessariamente dobbiamo favorire riviste come «Playmen» o altre che già hanno un mercato, mentre dovrebbe essere fornito un supporto promozionale a riviste che potrebbero conquistare un proprio sbocco culturale.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per fare questo basterà cambiare la legge.

PASQUINO. L'altro aspetto è ancora più specifico. Presumibilmente all'articolo 3, cioè all'attuale versione dell'articolo 3 del disegno di legge, dopo il terzo comma, si nota un problema che ritengo realmente esistente e che deve essere affrontato e cioè quello dell'utilizzazione del

potere relativo da parte di coloro che acquisiscono azioni in società editrici che abbiano avuto la necessità di ricorrere al pegno o all'usufrutto. Questo mi pare un problema molto rilevante in quanto è necessario evitare speculazioni, di fronte a situazioni di crisi di grandi testate, da parte di gruppi che abbiano acquisito queste azioni e che vogliono esercitare il diritto di voto. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto specifico in quanto, se la legge ha tra le sue finalità quella di promuovere una maggiore concorrenza (come ci diceva il relatore Murmura), è possibile che alcuni quotidiani riescano ad andare oltre una certa cifra di tiratura, cioè oltre il 20 per cento del mercato, ma è anche possibile che altre si trovino invece in situazione di crisi e per questo, oltre a prevedere la possibilità di raggiungere grandi dimensioni, è necessario prevedere la possibilità che alcune testate diventino troppo piccole e in qualche modo vengano controllate da terzi.

Allora, ritengo che qualche cambiamento dovrebbe essere effettuato e io stesso ho intenzione di presentare formalmente una proposta.

Queste le due osservazioni di carattere più o meno generale o specifico che volevo fare. Però, vorrei aggiungere una ultima cosa relativamente al problema della pubblicità.

Non so quanti telegrammi in merito ho ricevuto, però anche personalmente vorrei conoscere la posizione del Governo sul problema della concessione dei minimi pubblicitari. Il senatore Murmura ha dato la sua versione e a me farebbe piacere conoscere anche quella del Governo.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*.  
Approfitto intanto dell'occasione per dire che il Governo si è posto il problema sollevato dal garante anche perchè quest'ultimo lo ha posto per il passato, ponendo in dubbio, proprio davanti a questa Commissione, la liceità del versamento e dell'erogazione dei contributi al quotidiano «Il Corriere della sera», in quanto il diritto di voto risultava nelle mani di un creditore pignoratizio non trasparente o, comunque, non conforme alla legge n. 416. Abbiamo erogato ugualmente i contributi accompagnandoli con una mia lettera personale al garante nella quale spiegavo che a nostro avviso, *de iure condito* (e lui stesso aveva manifestato dubbi, proponendo anche emendamenti), ci pareva fuori di dubbio che non si ponesse il problema del creditore pignoratizio in quanto la legge è tutta strutturata (e citavamo i singoli articoli) nel far riferimento al socio titolare di azioni e, quindi, tutto ciò che la legge chiede, al fine della trasparenza e della conformità, lo chiede in relazione non a chi esercita diritti sulle azioni, ma all'intestatario delle azioni stesse, cioè al socio e quindi, rispetto alla legge come formulata, ho scritto che eravamo vincolati a dare i contributi.

Si può porre il problema *de iure condendo*, e la cosa merita una seria attenzione da parte di questa Commissione, ma, le soluzioni possibili, tenendo conto delle osservazioni del garante, sono due: o si stabilisce che anche il creditore pignoratizio debba avere le stesse caratteristiche di cui alla legge sull'editoria, cioè la posizione di socio,

di persona fisica, di rapporti tra pacchetti azionari eccetera, o si ritiene che il creditore pignoratizio di azienda editoriale non possa esercitare il diritto di voto, allo scopo di evitare che sia esercitato da un soggetto non conforme. Entrambe le soluzioni si prestano a perplessità in quanto la prima estenderebbe la legge dell'editoria alle banche, la seconda creerebbe una discriminazione, che, forse, si presterebbe a censure di costituzionalità, tra le aziende editoriali e le aziende non editoriali, in quanto è chiaro che potenzialmente si può pretendere di disporre dei diritti connessi al pegno e, qualora non si potesse disporne, si potrebbe rinunciare al debitore e dare il proprio credito a qualcun altro con il risultato che l'azienda editoriale si troverebbe nell'impossibilità di avere finanziamenti avvalendosi dell'istituto del credito assistito da pegno che, invece, è disponibile per tutti gli altri debitori. Sorgono, pertanto, questi problemi che noi abbiamo segnalato al Garante e abbiamo il dovere di segnalare alla Commissione, la quale comunque se ne accorgerebbe da sola.

Su un'altra questione, quella del 15 per cento, il Governo fu battuto alla Camera. Mi pare che l'emendamento venne presentato dal Gruppo comunista e venne condiviso dagli altri Gruppi. Il Governo sosteneva che era più giusto mantenere lo stesso testo, allo scopo di evitare che in una situazione di mutamento di mercato avvenissero le stesse cose che si era voluto impedire e allo scopo anche di evitare che, superando il limite del 15 per cento, la pubblicità si andasse a concentrare sulle grandi testate e rimanessero in difficoltà le testate minori.

La posizione del Governo non è cambiata, ma di fronte all'esigenza più generale di urgenza rispetto al disegno di legge, non poteva non prendere atto della volontà del Parlamento. Del resto, non è questione sulla quale si debba porre la fiducia perchè non attiene all'indirizzo del Governo. Se la Commissione volesse aderire alla posizione del Governo, questo ne sarebbe soddisfatto, ma in ogni caso non si tratta di questione a causa della quale il Governo debba dimettersi. Appare più importante evitare il pericolo di una perdita di tempo nella *navette* che si verrebbe a formare tra Camera e Senato su questa modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO